

Prospettiva europea. La digitalizzazione dello spazio giudiziario europeo: il nuovo quadro giuridico UE

Rosario Ammendolia

Napoli
15 gennaio 2024



Ministero della Giustizia



Sommario

- ❑ e-Codex
- ❑ Regolamento sulla cooperazione nelle prove civili
- ❑ Regolamento orizzontale sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria
- ❑ Gli Stati membri verso l'e-Strategy 2024-2028: OLGA

E-CODEX



E- CODEX

REGOLAMENTO (UE) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX)

Rec. 6. In precedenza sono stati sviluppati strumenti per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati relativi ai casi, **che non hanno sostituito né richiesto modifiche costose ai sistemi di back-end esistenti** già istituiti negli Stati membri. Il principale strumento ad oggi sviluppato è il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (**e-Justice Communication via Online Data Exchange system**) («sistema e-CODEX»).

Rec. 7. Il sistema e-CODEX è uno strumento concepito specificamente per facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della **cooperazione giudiziaria in materia civile e penale**. Nel contesto di una maggiore digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale, l'obiettivo del sistema e-CODEX è migliorare l'efficienza della comunicazione transfrontaliera **tra autorità competenti** e facilitare l'accesso alla giustizia per **cittadini e imprese**. [...]



E- CODEX

Rec. 8. Il sistema e-CODEX offre al settore della giustizia una **soluzione interoperabile** per collegare i sistemi IT delle autorità nazionali competenti, come la magistratura, o di altre organizzazioni. Il sistema e-CODEX dovrebbe pertanto essere considerato la soluzione di **elezione per una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentrata** tra i sistemi IT nazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Rec. 9. Ai fini del presente regolamento, lo scambio elettronico di dati comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica mediante il sistema e-CODEX, ad esempio testo o registrazioni **sonore, visive o audiovisive**, sotto forma di dati, file o metadati strutturati o non strutturati. (10) **Il presente regolamento non prevede l'uso obbligatorio del sistema e-CODEX. Al tempo stesso, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire agli Stati membri di sviluppare e mantenere casi pilota.**



E- CODEX

Articolo 5

Composizione del sistema e-CODEX

1. Il sistema e-CODEX si compone:

- a) di un **punto di accesso e-CODEX**;
- b) di standard procedurali digitali; e
- c) dei software, della documentazione e delle altre risorse di supporto elencati nell'allegato.



E- CODEX

Articolo 5


Composizione del sistema e-CODEX

2. I punti di accesso e-CODEX si compongono:

- a) di un **gateway** costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli, che consente lo scambio sicuro di informazioni attraverso una rete di telecomunicazioni con altri gateway che utilizzano la stessa serie comune di protocolli;
- b) di un **connettore** che consente di collegare i sistemi connessi al gateway di cui alla lettera a), costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli aperti, che permette di:
 - i) strutturare, registrare e collegare messaggi;
 - ii) verificare l'integrità e l'autenticità dei messaggi;
 - iii) creare prove e la relativa marca temporale del ricevimento dei messaggi scambiati.



Architecture e-Evidence DES



Regolamento sulla cooperazione nelle prove civili



PROVE CIVILI

REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) rifusione

Rec. 7. Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni fra gli Stati membri per l'assunzione delle prove, dovrebbe essere usato ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta in tali scambi.

Rec. 8. Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere intesi come costituenti necessariamente un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.



PROVE CIVILI

Articolo 7

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

[...]

2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l'affidabilità e la sicurezza.

PROVE CIVILI



Articolo 8

Effetti giuridici dei documenti elettronici

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato **non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.**



PROVE CIVILI

SEZIONE 3

Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

Articolo 12

Disposizioni generali sull'esecuzione di una richiesta

1. [...].
2. **L'autorità giudiziaria richiesta** dà esecuzione alla richiesta applicando **le proprie leggi nazionali**.
3. **L'autorità giudiziaria richiedente** può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il **modulo A** di cui all'allegato I. **L'autorità giudiziaria esegue** la richiesta secondo la procedura particolare **a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale** o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all'allegato I.



PROVE CIVILI

Articolo 12

Disposizioni generali sull'esecuzione di una richiesta

4. **L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere** all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L'autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma **a meno che ciò non sia incompatibile** con il proprio diritto nazionale o l'autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l'autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all'allegato I.

Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.



PROVE CIVILI

SEZIONE 4

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari

Articolo 19

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente

1. Un'autorità giudiziaria che chieda l'assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o l'autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all'allegato I.

2. L'assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l'uso di misure coercitive.

Se l'assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l'assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.

[...]

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l'assunzione diretta delle prove l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all'autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l'assunzione diretta delle prove dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all'allegato I.

L'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l'assunzione diretta delle prove.



PROVE CIVILI

SEZIONE 4

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari

Articolo 19

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente

[...]

6. L'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire **assistenza pratica nell'assunzione diretta delle prove.**

7. L'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:

- a) non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento;
- b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 5; o
- c) **l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.**

8. **Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue l'assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.**



PROVE CIVILI

Articolo 27

Software di implementazione di riferimento

1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del **software di implementazione di riferimento** che gli Stati membri possono scegliere di applicare **come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale**. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. **La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente** l'implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.

Regolamento orizzontale di digitalizzazione



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

Rec. 9. Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, grazie ai quali non è necessario sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato per garantire uno scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro tra le autorità competenti è il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-Justice Communication via the Online Data Exchange – «sistema e-CODEX»), il cui quadro giuridico è stabilito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

[..]



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

Articolo 12

Software di implementazione di riferimento

1. **La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, sviluppo e manutenzione del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.**
2. **La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.**
3. **Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Rec. 13. Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni nelle cause aventi implicazioni **transfrontaliere** che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione tra le autorità competenti e gli organi e le agenzie dell'Unione, quali la **Procura europea o Eurojust, nelle cause in cui sono competenti** ai sensi degli atti giuridici elencati nell'allegato II. Qualora, ai sensi del diritto nazionale, **gli amministratori delle procedure di insolvenza siano competenti per i crediti insinuati da un creditore straniero nelle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848** del Parlamento europeo e del Consiglio (6), essi dovrebbero essere considerati autorità competenti ai sensi del presente regolamento.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Rec. 14. Il presente regolamento **non dovrebbe incidere sulle norme che disciplinano le procedure** giudiziarie transfrontaliere stabilite dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II, **ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali** introdotte dallo stesso regolamento. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati il diritto nazionale relativo alla designazione di qualsiasi autorità, persona o organo che si occupi di qualsiasi aspetto della verifica e del deposito di domande, documenti e informazioni. I requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile in materia di autenticità, esattezza, attendibilità, affidabilità e di forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni dovrebbero rimanere impregiudicati, **ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali** introdotte dal presente regolamento.

Rec. 15. La necessità di considerare una causa come avente implicazioni **transfrontaliere** dovrebbe essere **stabilita a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II**. Il presente regolamento **non dovrebbe applicarsi qualora gli atti giuridici elencati negli allegati I e II prevedano esplicitamente che una procedura di comunicazione tra autorità competenti debba essere disciplinata dal diritto nazionale**.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Rec. 16. Gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle **comunicazioni orali**, ad esempio **per telefono o di persona**.

Rec. 17. Il presente regolamento **non** dovrebbe applicarsi alla notificazione o alla comunicazione di atti ai sensi **del regolamento (UE) 2020/1784** del Parlamento europeo e del Consiglio, né all'assunzione di prove ai sensi del **regolamento (UE) 2020/1783** del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali regolamenti stabiliscono già norme specifiche in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Tuttavia, al fine di migliorare la notificazione o comunicazione elettronica diretta degli atti a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, **il presente regolamento dovrebbe introdurre alcune modifiche al regolamento (UE) 2020/1784**.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica **tra le autorità competenti** nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica **tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti** nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale.

Stabilisce inoltre norme in materia di:

- a) **uso della videoconferenza** o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per **finalità diverse dall'assunzione delle prove** ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783;
- b) applicazione di **firme elettroniche** e sigilli elettronici;
- c) effetti giuridici dei **documenti elettronici**;
- d) **pagamento elettronico delle spese.**

2. [..]



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

- 1) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al **patrocinio a spese dello Stato** in tali controversie.
- 2) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce **il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**
- 3) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.**
- 4) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le **controversie di modesta entità.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

5) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia **di obbligazioni alimentari.**

6) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione **degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.**

7) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la **competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

8) Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle **misure di protezione in materia civile.**

9) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per **l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari** al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

10) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo **alle procedure di insolvenza.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

- 11) Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di **regimi patrimoniali tra coniugi.**
- 12) Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di **effetti patrimoniali delle unioni registrate.**
- 13) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

- 1) **Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.**
- 2) **Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio**
- 3) **Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie**
- 4) **Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

- 5) **Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.**
- 6) **Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.**
- 7) **Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

ALLEGATO II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

8) **Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali**

9) **Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.**

10) **Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.**

11) **Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.**





REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

1. La comunicazione a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I tra le autorità competenti di diversi Stati membri e a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II tra autorità competenti di diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un organo o un'agenzia dell'Unione, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata mediante un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile.

2. La comunicazione può tuttavia essere effettuata dalle autorità competenti con mezzi alternativi qualora non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1:

- a) a causa di guasti del sistema informatico decentrato;
- b) a causa della natura fisica o tecnica del materiale trasmesso; o
- c) per cause di forza maggiore.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi utilizzati siano i più rapidi e appropriati e garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

3. Oltre alle **eccezioni** di cui al paragrafo 2, può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato **non sia appropriato per una determinata situazione**. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo avvenga in modo sicuro e affidabile.

4. **Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli** previsti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

Qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II, esse possono scambiare i moduli attraverso altri mezzi appropriati se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di moduli di cui al presente comma avvenga in modo sicuro e affidabile.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

....

5. Il presente articolo **fa salve** le disposizioni procedurali applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia **di ammissibilità dei documenti, ad eccezione dei requisiti relativi ai mezzi di comunicazione.**

6. Ciascuno Stato membro **può decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I o II.**

7. **Gli organi o le agenzie dell'Unione possono decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione all'interno dell'agenzia o dell'organo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 4

Punto di accesso elettronico europeo

1. Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un **punto di accesso elettronico europeo**.
2. Il punto di accesso elettronico europeo **può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti** nei casi seguenti:
 - a) **nell'ambito delle procedure** di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 655/2014;
 - b) nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 805/2004;
 - c) **nell'ambito delle cause di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento** di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e (UE) 2019/1111 del Consiglio;



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 4 Punto di accesso elettronico europeo

- d) **nell'ambito delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca dei documenti seguenti:**
- i) **gli estratti** di cui al regolamento (CE) n. 4/2009;
 - ii) **il certificato successorio europeo e gli attestati** di cui al regolamento (UE) n. 650/2012;
 - iii) **i certificati** di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012;
 - iv) **i certificati** di cui al regolamento (UE) n. 606/2013;
 - v) **gli attestati** di cui al regolamento (UE) 2016/1103;
 - vi) **gli attestati** di cui al regolamento (UE) 2016/1104;
 - vii) **i certificati** di cui al regolamento (UE) 2019/1111;
- e) **nell'ambito dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nelle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;**
- f) **nell'ambito della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 4

Punto di accesso elettronico europeo

...

3. [...]

4. Il punto di accesso elettronico europeo contiene informazioni rivolte alle persone fisiche e giuridiche sul loro diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche nei procedimenti transfrontalieri. Esso consente inoltre ai loro rappresentanti di agire per loro conto. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2, di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.

La comunicazione tramite il punto di accesso elettronico europeo è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato membro pertinente, in particolare relativamente a forma, lingua e rappresentanza.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 4

Punto di accesso elettronico europeo

5. Le autorità competenti accettano le comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo nei casi di cui al paragrafo 2.
6. A condizione che una persona fisica o giuridica, o il suo rappresentante, abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso del punto di accesso elettronico europeo quale mezzo di comunicazione o modalità di notificazione o comunicazione, le autorità competenti comunicano con tale persone fisica o giuridica o il suo rappresentante nei casi di cui al paragrafo 2 usando tale punto di accesso, e possono notificare o comunicare loro atti tramite tale punto di accesso. Ogni consenso è specifico alla procedura nell'ambito della quale è espresso ed è espresso separatamente ai fini della comunicazione e della notificazione degli atti. Qualora una persona fisica o giuridica intenda utilizzare il punto di accesso elettronico europeo di propria iniziativa per la comunicazione nell'ambito di cause, può indicare il proprio consenso in detta comunicazione iniziale.
7. Il punto di accesso elettronico europeo è tale da garantire l'identificazione degli utenti.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 24 Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

**Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato:
è inserito l'articolo seguente:**

«Articolo 19 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo

- 1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari** direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il **punto di accesso elettronico europeo** istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, **a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito** all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati.
- 2. Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento.** La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. La stessa regola si applica nel caso in cui si sia ovviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 7

Firme elettroniche e sigilli elettronici

1. Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il **quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.**
2. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica di cui **all'articolo 3 [comunicazioni tra Autorità]** del presente regolamento richieda un sigillo o una firma in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, **il documento reca il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 7

Firme elettroniche e sigilli elettronici

3. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica **nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 [comunicazioni tra persone e autorità]**, del presente regolamento richieda la firma della persona che lo trasmette, la persona in questione si conforma a tale obbligo mediante:

- a) **l'identificazione elettronica** con un livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; **o**
- b) **la firma elettronica qualificata** quale definita all'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 8

Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati degli effetti giuridici né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per il solo motivo della loro forma elettronica.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 9

Pagamento elettronico delle spese

1. Gli Stati membri prevedono **la possibilità di pagamento elettronico delle spese**, anche da Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'autorità competente.
2. I mezzi tecnici di pagamento elettronico delle spese sono conformi alle norme applicabili in materia di accessibilità. Qualora i mezzi disponibili di pagamento elettronico delle spese lo consentano, **essi sono accessibili tramite il punto di accesso elettronico europeo.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 5

Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

1. **Fatte salve** le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nell'ambito di procedimenti **ai sensi dei regolamenti (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (UE) 2020/1783**, e su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante o, se previsto dal diritto nazionale, di propria iniziativa, nell'ambito di procedimenti in materia civile o commerciale in cui una delle parti, o il suo rappresentante, si trovi in un altro Stato membro, **l'autorità competente** decide in merito alla partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza sulla base:
- della **disponibilità** di tale tecnologia;
 - del **parere delle parti coinvolte** nel procedimento sul ricorso a tale tecnologia; e
 - dell'opportunità del ricorso a tale tecnologia** nelle circostanze specifiche del caso.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 5

Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

-
2. **L'autorità competente che tiene l'udienza** provvede affinché le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso alla videoconferenza dell'udienza.
 3. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento preveda la **registrazione dell'udienza** o dell'audizione, le stesse norme si applicano all'udienza o audizione tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. **Lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.**
 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, **la procedura** per le udienze e le audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza **è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Rec. 39. Qualora a partecipare a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, sia un minore, questi dovrebbe poter partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai sensi del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. D'altro canto, se partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del regolamento (UE) 2020/1783.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

1. Il presente articolo si applica ai procedimenti a norma degli atti giuridici seguenti:
 - a) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (42), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);
 - b) la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3;
 - c) la decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4;
 - d) la decisione quadro 2009/829/GAI, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4;
 - e) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;
 - f) il regolamento (UE) 2018/1805, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

...
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato, o del soggetto colpito quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, presente in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento a norma degli atti giuridici elencati al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di tale altro Stato membro («autorità competente ricevente») consente la partecipazione di tali persone all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

- le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia; e
- l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per tale udienza conformemente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il **parere di un difensore** a norma della direttiva 2013/48/UE. Prima che sia espresso il consenso, le autorità competenti forniscono alla persona che deve essere sentita **informazioni sulla procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza**, nonché sui suoi diritti procedurali, compresi il diritto all'interpretazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

Il consenso è espresso volontariamente e in modo inequivocabile e l'autorità competente **richiedente verifica tale consenso prima dell'inizio dell'udienza. La verifica del consenso è registrata nei verbali dell'udienza in conformità del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.**



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

...

Fermi restando il principio dell'equo processo e il diritto a un ricorso effettivo a norma del diritto processuale nazionale, l'autorità competente può decidere di non richiedere il consenso delle persone di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo qualora la partecipazione a un'udienza in presenza costituisca una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, che si dimostri reale e attuale o prevedibile.

[...].

4. Il presente articolo fa salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale.

5. È assicurata, conformemente al diritto nazionale applicabile, la riservatezza delle comunicazioni tra un indagato, un imputato, un condannato o un soggetto colpito e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

[...]

7. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione delle udienze o delle audizioni nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano alle udienze e audizioni tenute mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Lo Stato membro richiedente adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

8. L'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito hanno, in caso di violazione degli obblighi o delle garanzie di cui presente articolo, **la possibilità di un ricorso effettivo, conformemente al diritto nazionale** e nel pieno rispetto della Carta.

9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, **la procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro richiedente**. Le autorità competenti che ricevono e che presentano la richiesta concordano le modalità pratiche dell'udienza.



REGOLAMENTO ORIZZONTALE DI DIGITALIZZAZIONE

Rec. 43. Le norme stabilite dal presente regolamento sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze e le audizioni nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale non dovrebbero applicarsi alle udienze e alle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai fini dell'assunzione delle prove o dello svolgimento di un processo che potrebbe sfociare in una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o dell'imputato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2014/41/UE, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio

OLGA



OLGA

Supporto dell'IA per l'elaborazione di prove di massa: l'esperienza tedesca



Baden-Württemberg
Oberlandesgericht Stuttgart

CoE CEPEJ – Strasbourg, 04.12.2023

Contesto: il problema

- **Dieselgate + tecnica legale = processi di massa**
 - le principali case automobilistiche di Stoccarda attirano migliaia di casi
 - Quasi tutti i casi vengono impugnati
 - Le cause civili in appello sono decuplicate in cinque anni
- **Scavare alla ricerca di «miniere di dati" è noioso**
 - Le presentazioni scritte si allungano sempre di più grazie alla tecnica legale
 - Solo piccoli ma importanti dettagli differiscono in molti casi: tipo di motore, standard di emissione, prezzo di acquisto, chilometraggio, ecc.
 - La ricerca manuale, il copia e incolla richiede molto tempo

Automazione: l'idea

- **La Giustizia è una miniera di dati**
 - **OLG Stuttgart ha introdotto il sistema di archiviazione elettronica nel 2019**
 - **quasi tutti i casi di Dieseldate in appello sono digitali**
- **Le richieste di massa sono predestinate all'automazione**
 - **I casi comparabili possono essere raggruppati per parametri**
 - **I parametri definiti dai giudici possono essere trovati ed estratti**
 - **Il copia e incolla non richiede una formazione legale**
 - **L'intelligenza artificiale può completare queste attività ripetitive alla velocità della luce**

OLGA: la soluzione

- **OLGA: Assistente del tribunale regionale superiore**
 - **esamina i documenti per individuare i parametri definiti dai giudici**
 - **le cause sono raggruppate automaticamente secondo la definizione dei giudici**
 - **i modelli di decisione possono essere personalizzati con parametri**
- **Nessuna interferenza con il processo decisionale**
 - **OLGA è un assistente di ricerca intelligente**
 - **OLGA scava una miniera di dati e li fa emergere in superficie**
 - **Ogni dato può essere tracciato individualmente**
 - **I giudici decidono dopo aver verificato i fatti**
- **Main features achieved through OLGA**
 - **Consente una panoramica dei casi e una pianificazione intelligente**
 - **Risparmia tempo per copiare e incollare**



Senat 24

Guten Tag, Jan Spoenle

Freitag, 1. Dezember 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Eindeutige Zuordnung</p> <p>Gesamt</p> <p>650 Akten</p> | <p>Nicht eindeutige Zuordnung</p> <p>Gesamt</p> <p>1,427 Akten</p> | <p>Bereits erledigt</p> <p>Gesamt</p> <p>11 Akten</p> | <p>Zuletzt in Bearbeitung</p> <p>24 U 1007 / 22 OM651 EU5 24 U 202 / 22 Sonstige 24 U 252 / 22 OM651 EU6 + 433</p> |
|--|--|---|---|

Eingang von: 2021-11-02 | Eingang bis: 2023-01-01 | Fallgruppe: Filter auswählen | Klägerkanzlei: Filter auswählen | Zuordnung: Eindeutig | Status: Filter auswähle

Alle Akten
Diese Tabelle zeigt alle Akten, die in Ihrem Senat bearbeitet werden können. Sie können die Tabelle im Detail betrachten zu können.

| Aktenzeichen | Eingangsdatum | Zuordnung | Fallgruppe | Klägerkanzlei | Beklagtenkanzlei | Status |
|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|---|------------|
| 24 U 2 / 21 | 02.11.2021 | ● Eindeutig | | | | |
| 24 U 10 / 21 | 03.11.2021 | ● Eindeutig | OM651 EU6 + 433 | Hahn Rechtsanwälte PartG mbB | | Offen |
| 24 U 14 / 21 | 04.11.2021 | ● Eindeutig | OM651 EU5 + 433 | Schwering | K3S Rechtsanwälte | Offen |
| 24 U 22 / 21 | 08.11.2021 | ● Eindeutig | OM651 EU5 + 433 | KAP Rechtsanwälte | Christian Sickelmann | Offen |
| 24 U 23 / 21 | 08.11.2021 | ● Eindeutig | OM651 EU5 | Dr. Sincar & Basun | Schnabel & Kollegen | Offen |
| 24 U 29 / 21 | 09.11.2021 | ● Eindeutig | Verurteilung | KAP Rechtsanwälte | Ebner Stolz Mönning Bachem | Bearbeitet |
| 24 U 41 / 21 | 10.11.2021 | ● Eindeutig | Verurteilung | Hahn Rechtsanwälte PartG mbB | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten | Offen |
| 24 U 46 / 21 | 11.11.2021 | ● Eindeutig | Verurteilung | Schwering | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten | Bearbeitet |
| 24 U 73 / 21 | 15.11.2021 | ● Eindeutig | OM651 EU5 | Gansel Rechtsanwälte | | Offen |
| 24 U 109 / 21 | 19.11.2021 | ● Eindeutig | OM642 EU6 | Schwering | Schnabel & Kollegen | Offen |

Senat 24 / 24 U 1007 / 22

24 U 1007 / 22

Zuordnung
Eindeutig

Fallgruppe zugeordnet

OM651 EU5

Eckdaten zum Fall

Klägerkanzlei: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB
 Beklagtenkanzlei: K3S Rechtsanwälte
 Eingangsdatum: 09.03.2022
 Status: In Bearbeitung

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: C 200 CDI
 Kaufpreis: 19.985,00 €
 KM-Stand Erwerb: 30.877 km
 KM-Stand Aktuell: 106.509 km

Weitere Dokumente zum Fall

- [Erstinstanzliches Urteil](#)
- [Berufungsbegründung](#)
- [Berufungserwiderung](#)

Parameter

Fallgruppe "OM651 EU5"

Diese Tabelle zeigt die relevanten Parameter der erkannten Fallgruppe. Für mehr Einsicht können die Tabellenzeilen aufgeklappt werden.

| Parameter | Erkannter Wert | Nachweis | Häufigkeit |
|--|----------------|-----------|----------------|
| Hersteller | Daimler AG | Eindeutig | 1 mal gefunden |
| Motortyp | OM 651 | Eindeutig | 1 mal gefunden |
| Schadstoffklasse | Euro 5 | Eindeutig | 1 mal gefunden |
| Erstinstanzliches Urteil | abgewiesen | Eindeutig | 1 mal gefunden |
| Verkäufer | Dritten | Eindeutig | 1 mal gefunden |
| Verortung des Parameters in den Akten | | | |
| <input type="radio"/> Urteil (Abschnitt Tatbestand) Zur Textstelle "Dritten" | | | |
| Abgasnachbehandlung | SCR | Eindeutig | 1 mal gefunden |

Fall durchsuchen

Alle Dokumente in Akte durchsuchen

Zurück zur Übersicht

Bereit für Hinweisbeschluss

Fall abschließen

Agile: il processo

- **Laboratori interdisciplinari per lo più in videoconferenza durante la pandemia**
 - **Esperti IT che collaborano con i giudici delle commissioni d'appello del Dieselgate**
 - **comprensione reciproca dei metodi di lavoro**
 - **Il Design Thinking porta a uno sviluppo agile negli sprint**
- **Pronto in sei mesi**
 - **Dall'idea al prototipo fino al funzionamento dal vivo**
 - **Fiducia per le sfide future: siamo in grado di costruire soluzioni**

Thank you



Ministero della Giustizia